DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 11

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

L'accesso ai giudizi di idoneita' previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Versione in vigore dal 18 luglio 1996, non più in vigore dal 16 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377
Capo	IV — Disposizioni in materia di personale del settore sanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita/art-11-giudizi-di-idoneita-al-primo-livello-dirigenziale-in-soprannumero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it